SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 14

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 gennaio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 11 novembre 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «ECHINO-SAFE-MED» nell'ambito del programma PRIMA Call 2020. (Decreto n. 16297/2021). (22A00228). . . . . *Pag.* 1

DECRETO 11 novembre 2021.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «MA4SURE» nell'ambito del programma PRIMA Call 2020. (Decreto n. 16299/2021). (22A00229). . . . . *Pag.* 5

Ministero della salute

DECRETO 10 gennaio 2022.

Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I di nuove sostanze psicoattive. Modifica delle denominazioni della sostanza etonitazene, presente nella tabella I. (22A00231) *Pag.* 9

Ministero della transizione ecologica

DECRETO 1° aprile 2021.

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia di cui alla convenzione Ballast Water stipulato con DNV GL. (22A00239) . . . . *Pag.* 11

ADB-INACA (altra denominazione);

alfa-PEP (denominazione comune);

1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)eptan-1-one (denominazione chimica);

PV-8 (altra denominazione);

alfa-PHPP (altra denominazione);

α-PHPP (altra denominazione);

efinazone (denominazione comune);

2-etil-3-fenilchinazolin-4(3H)-one (denominazione chimica);

2-etil-3-fenil-chinazolin-4-one (altra denominazione);

2-etil-3-fenil-4(3H)-chinazolinone(altra denominazione);

idrossietamina (denominazione comune);

2-(etilammino)-2-(3-idrossifenil)-cicloesanone (denominazione chimica);

HXE (altra denominazione);

3-HO-2-osso-PCE (altra denominazione).

Art. 2.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le denominazioni della sostanza «etonitazene», erroneamente indicata come «etonizatene», sono sostituite come di seguito indicato:

etonitazene (denominazione comune);

1-dietilaminoetil-2-para- etossibenzil-5- nitrobenzimidazolo (denominazione chimica);

2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitrobenzimidazol-1-il]-N,N-dietiletanamina (altra denominazione).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2022

Il Ministro: SPERANZA

22A00231

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 1° aprile 2021.

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia di cui alla convenzione Ballast Water stipulato con DNV GL.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MARE E LE COSTE
DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli Uffici di diretta collaborazione.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che tra le altre cose ha costituito la Direzione Generale per il mare e le coste (DG *MAC)* competente per le materie relative al presente decreto nella figura del direttore generale dott. Giuseppe Italiano;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi, adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione»;

Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la gestione delle acque di zavorra «*Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans* (G4)» adottate con la risoluzione MEPC.127(53) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla valutazione del rischio «*Guidelines for risk assessment under regulation* A-4 *of the* BWM *Convention* (G7)» adottate con la risoluzione MEPC.162(56) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «*Guidelines for approval of ballast water management systems* - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174(58) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «2016 *Guidelines for approval of ballast water management systems* - (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279(70) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'International maritime organization (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «*Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances* - (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «*Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration*» e successive modifiche adottate dall'IMO;

Considerato che il DNV GL AS è organismo autorizzato e affidato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, attuativo della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, come modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE;

Considerato che il DNV GL AS, già autorizzato e affidato, è in possesso dei requisiti tecnico-professionali ed organizzativi necessari allo svolgimento dei compiti delegati dal presente accordo;

Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti deve assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il corretto adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali in materia di tutela dell'ambiente;

Ritenuto necessario da parte dell'Amministrazione, nelle more della conclusione dell'*iter* di ratifica della convenzione da parte dell'Italia, definire e delegare agli organismi, autorizzati e affidati, alcune attività previste nell'ambito di applicazione della convenzione stessa, al fine di consentire nei tempi necessari le attività propedeutiche e gli adeguamenti tecnici sostanziali dell'armamento navale nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Il DNV GL AS è autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché al rilascio stesso, per conto dell'Amministrazione, delle certificazioni in materia di sistemi di controllo e gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti, applicati alle navi con stazza lorda pari o superiore a 400 GT, in attuazione e in conformità con la convenzione. Fino alla ratifica della convenzione il DNV GL AS è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.

Art. 2.

Le modalità e le condizioni di svolgimento dei compiti di certificazione statutaria di cui all'art. 1 sono specificate nell'accordo, sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'organismo DNV GL AS, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il regime, atto a garantire il rispetto delle disposizioni applicabili della convenzione, delle navi di stazza lorda inferiore alle 400 GT, è rinviato ad ulteriori atti e provvedimenti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2021

Il direttore generale
per il mare e le coste
ITALIANO

Il direttore generale
per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne
DI MATTEO

ALLEGATO

DNV·GL

Ministero dell ' Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Segreteria della
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare
Div. III - Difesa del mare
Sez. 6 - Attuazione nazionale convenzioni e regolazioni internazionali ed europee
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
Italy

DNV GL - Maritime
Brooktorkai 18
20457 Hamburg
Telefon +49 40 36149-0
Fax +49 40 36149-200
headoffice@dnvgl.com
www.dnvgl.com

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0026889/MATTM_ del 16/04/2020

Date:	Our reference:	Your reference:
2020-03-30	IRILAV	

AGREEMENT FOR THE DELEGATION OF STATUTORY CERTIFICATION SERVICES FOR ITALIAN FLAG SHIPS BETWEEN THE MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, LAND AND SEA PROTECTION, THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE RECOGNIZED ORGANIZATION DNV GL AS (Ballast Water Management agreement)

Dear Sir or Madam,

Enclosed please find one signed copy of our agreement governing the delegation of statutory certification and services for ships registered in Italy (Ballast Water Management agreement). We kindly ask your good Administration to note that due to the current and unfortunate situation caused by the COVID-19 pandemic the signing of this agreement could not be made by our DNV GL Group President and CEO Remi Eriksen. Instead, the agreement has been signed by Geir Dugstad in his role as DNV GL Technical Director Maritime, having been duly authorized to sign this agreement.

We would like to take the opportunity to thank your esteemed administration for the trust you put in our society.

In case of any questions please contact the DNV GL local office in Italy (Flag.Italy@dnvgl.com) or send an e-mail to regulatory-flag-state-group@dnvgl.com.

Sincerely
for DNV GL AS

Georgios Kasimatis
Director Regulatory Affairs

DNV GL Headquarters, Veritasveien 1, P.O.Box 300, 1322 Høvik, Norway. Tel: +47 67 57 99 00. www.dnvgl.com

ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO DNV GL AS

Premessa

1. Il presente Accordo viene stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente ed è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307, in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO e relativi allegati:

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni», come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);

A.789(19) «Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»;

A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2. Il presente Accordo è valido tra l'Organismo riconosciuto DNV GL AS, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Stipulano il presente Accordo:

per conto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la dott.ssa Maria Carmela Giarratano, dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di direttore della Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'arch. Mauro Coletta, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in qualità di direttore della Direzione generale per la vigilanza delle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo, e per vie d'acqua interne;

per conto dell'Organismo riconosciuto DNV GL AS, il dott. Remi Eriksen, il quale agisce in qualità di DNV GL's *President and Chief Executive Officer*.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di seguito sono indicati per brevità «Amministrazione» mentre la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi fatta a Londra nel 2004 di seguito è denominata per brevità «Convenzione».

4. Il DNV GL AS è Organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

5. Il DNV GL AS è stato già autorizzato all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonché al rilascio, per conto dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'art. 1, lettera *a)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

6. Al DNV GL AS sono stati già affidati i compiti di ispezione e controllo ai fini del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei certificati di cui all'art. 1, lettera *b)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190.

7. Il presente Accordo è composto da 14 articoli e da un Allegato, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 1.
Finalità dell'Accordo

1.1. La finalità del presente Accordo è quella di autorizzare il DNV GL AS allo svolgimento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio, nonché in seguito alla ratifica, al rilascio stesso per conto dell'Amministrazione delle certificazioni delle navi registrate in Italia, previste dalla Convenzione.

1.2. Fino alla ratifica della Convenzione il DNV GL AS è autorizzato a rilasciare un attestato di conformità.

1.3. Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta autorizzazione concessa al DNV GL AS.

Articolo 2.
Condizioni generali

2.1 I compiti autorizzati dall'Amministrazione al DNV GL AS comprendono le seguenti attività per le navi che ricadono nell'ambito di applicazione di cui all'art. 3 della Convenzione con stazza lorda pari o superiore a 400 GT:

a) l'ispezione e controllo delle navi, registrate in Italia e classificate con il DNV GL AS, al fine di verificarne la conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente ai successivi emendamenti, alle disposizioni nazionali e alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO);

b) l'esecuzione delle visite a bordo delle navi di cui alla precedente lettera *a)*, il rilascio e il rinnovo del certificato denominato «*International Ballast Water Management Certificate*», in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

c) l'esecuzione delle visite intermedie, annuali ed addizionali a bordo delle navi come sopra definite alla lettera *a)* e il rilascio, per conto dell'Amministrazione, del relativo certificato «*International Ballast Water Management Certificate*»;

d) la verifica e l'approvazione dei piani e manuali per la gestione dell'acqua di zavorra in conformità ai requisiti della Convenzione, unitamente alle disposizioni nazionali, alle linee guida emanate dall'International maritime organization (IMO) e ai successivi emendamenti;

e) la richiesta alla nave ispezionata di conformarsi ai requisiti della Convenzione e di applicare le opportune misure correttive qualora la gestione dell'acqua di zavorra non sia ad essi conforme.

2.2 I compiti autorizzati comprendono anche la validazione di piani, manuali, disegni, etc., in conformità alla Convenzione e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonché eventuali istruzioni aggiuntive dell'Amministrazione competente, correlati al rilascio della certificazione, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Al fine di poter svolgere tali attività complementari, il DNV GL AS dovrà adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.4 dell'Allegato 1 del presente Accordo.

2.3 Il DNV GL AS nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate nonché a effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, o nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali e a riferire all'Amministrazione.

2.4 Qualora una nave in navigazione internazionale, registrata in Italia e in classe con il DNV GL AS, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito di un controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarirne

la natura, anche con riferimento ad eventuali responsabilità dell'organismo stesso, ferme restando le attività previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164.

2.5 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal DNV GL AS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il DNV GL AS operi in conformità con quanto previsto dalla Convenzione, in accordo con le seguenti Risoluzioni dell'International maritime organization (IMO) e con i relativi emendamenti:

A.739(18) «Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni»;

A.789(19) «Specificazione sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione»;

A.1070(28) «Codice per l'implementazione degli strumenti obbligatori IMO»;

Codice IMO per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013 a eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3.

2.6 La concessione da parte dell'Amministrazione, su istanza del DNV GL AS, di eventuali ulteriori autorizzazioni che non rientrano tra quelle previste dal presente Accordo, finalizzate ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivati dalla Convenzione, è valutata da parte dell'Amministrazione caso per caso e concordata con l'organismo stesso. Tali autorizzazioni all'organismo saranno introdotte mediante un atto integrativo del presente Accordo.

2.7 Il DNV GL AS si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.8 Il DNV GL AS ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Articolo 3.
Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 Il DNV GL AS riconosce che l'interpretazione della Convenzione, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzione dei requisiti richiesti da detta Convenzione sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione ove necessario.

3.2 Nel caso in cui taluni dei requisiti della Convenzione non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del DNV GL AS, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza e alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

Articolo 4.
Informazioni e contatti

4.1 Il DNV GL AS riferisce all'Amministrazione le informazioni relative ai compiti autorizzati secondo le specifiche, le modalità e la frequenza riportate nell'Allegato 1 del presente Accordo.

4.2 I punti di contatto dell'Amministrazione, cui il DNV GL AS è tenuto a riferire le informazioni del punto 4.1, sono comunicati tempestivamente dall'Amministrazione all'indirizzo di posta certificata del DNV GL AS.

4.3 Per le navi registrate in Italia e classificate con il DNV GL AS, l'Organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio del certificato da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Allegato 1.

4.4 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del DNV GL AS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.5 Il DNV GL AS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi o fornisce l'accesso in via informatica a dette norme e regolamenti.

4.6 L'Amministrazione fornisce al DNV GL AS tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.7 Il DNV GL AS si impegna a sottoporre all'Amministrazione, redatti in lingua italiana o inglese, tutte le norme tecniche, le istruzioni e i modelli di rapporto relativi ai servizi di certificazione svolti dall'Organismo nell'ambito della Convenzione, nonché a trasmettere tempestivamente eventuali integrazioni e variazioni.

4.8 Il DNV GL AS dichiara di essere consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e specificati nell'Allegato 1 del presente Accordo al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari autorizzati siano svolti con propria soddisfazione e che il mancato rispetto di tali obblighi giustifica l'Amministrazione all'attivazione della procedura di sospensione della delega secondo le modalità previste dall'art. 10 del presente Accordo.

4.9 L'Amministrazione e il DNV GL AS riconoscono l'importanza della collaborazione tecnica e concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. Nel caso in cui siano sviluppate nuove norme, il DNV GL AS, in base al presente Accordo, pubblica l'informazione su quali regolamenti siano in corso di aggiornamento sul sito internet del DNV GL AS, con l'invito, valido per un mese, per l'Amministrazione, di fornire commenti o proposte, previa registrazione. Il DNV GL AS tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.10 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il DNV GL AS nel caso di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega dei compiti di certificazione statutaria.

Articolo 5.
Monitoraggio e verifiche

5.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni due anni che i compiti di cui punto 2.1 del presente Accordo delegati al DNV GL AS siano svolti con propria soddisfazione, sulla base dei dati prodotti nell'ambito di ispezioni e monitoraggi.

5.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare in occasione delle stesse.

5.3 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non può essere superiore a due anni.

5.4 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ulteriori verifiche che riterrà opportune dando al DNV GL AS un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'Organismo stesso.

5.5 Un rapporto biennale sulle verifiche compiute sarà comunicato al DNV GL AS che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto.

5.6 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del DNV GL AS, ne terrà debito conto per la valutazione dei compiti svolti in virtù del presente Accordo.

5.7 Nel corso delle verifiche, il DNV GL AS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'Organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

5.8 Nel corso delle verifiche, il DNV GL AS Si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'Organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'Organismo.

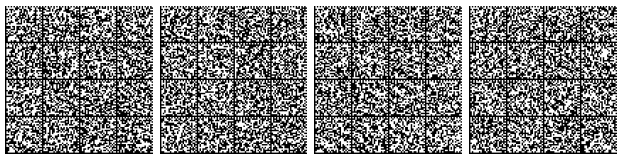

5.9 Ai fini del monitoraggio, l'Amministrazione si avvale della collaborazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo specifiche procedure.

5.10 Le spese relative al monitoraggio e alle verifiche sono a carico del DNV GL AS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione delle stesse.

Articolo 6.
Compensi per i servizi di certificazione

6.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria e le attività previste dalla Convenzione svolti dal DNV GL AS per conto dell'Amministrazione, sono addebitati dall'Organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

6.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il DNV GL AS e i soggetti richiedenti.

Articolo 7.
Obblighi di riservatezza

7.1 Per quanto riguarda le attività previste dal presente Accordo, sia il DNV GL AS che l'Amministrazione sono vincolati dagli obblighi di riservatezza di cui ai seguenti commi.

7.2 Il DNV GL AS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi autorizzati, senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario all'Organismo per svolgere i compiti di certificazione in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'Organismo con le amministrazioni dello Stato di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

7.3 Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal DNV GL AS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea, agli altri Stati membri, nonché gli obblighi di legge o derivanti da convenzioni internazionali.

Articolo 8.
Ispettori

8.1 Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dalla Convenzione oggetto del presente Accordo, il DNV GL AS si impegna a farli svolgere ad ispettori che prestino la loro attività alle esclusive dipendenze del DNV GL AS stesso mediante un rapporto contrattuale di lavoro che escluda la possibilità di svolgere attività che configurino anche solo potenzialmente un conflitto di interessi.

8.2 L'Amministrazione può consentire, valutando caso per caso le motivazioni, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti a livello comunitario, con i quali il DNV GL AS stesso abbia preso accordi.

8.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del DNV GL AS sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Articolo 9.
Responsabilità

9.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del DNV GL AS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del DNV GL AS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

9.2 Il DNV GL AS si impegna a disporre, entro trenta giorni dalla decorrenza del presente Accordo, di una polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 9.1 e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo.

9.3 Il DNV GL AS trasmette all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui al precedente comma.

Articolo 10.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione

10.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora ritenga che il DNV GL AS non possa più essere autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati dal presente Accordo, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, l'autorizzazione previa contestazione al DNV GL AS dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni.

10.2 La sospensione può essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1.

10.3 Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1, perché ritiene che il DNV GL AS non svolga più con efficacia ed in modo soddisfacente i compiti ad esso delegati, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali il DNV GL AS dovrà ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente Il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione.

10.4 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con decreto di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009 e in caso di revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento di cui ai punti 5 e 6 della Premessa al presente Accordo.

Articolo 11.
Spese

11.1 I costi per le procedure di autorizzazione, per il monitoraggio e le verifiche di cui all'art. 5 e per il rilascio del certificato, sono a carico del DNV GL AS.

11.2 Fino all'entrata in vigore di uno specifico decreto tariffe, alla copertura dei costi di cui al comma 11.1 restano a carico del DNV GL AS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 5 del presente Accordo.

11.3 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe e dei costi di cui ai precedenti commi 11.1 e 11.2, entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai citati commi, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 12.
Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

12.1 Fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di sospendere l'autorizzazione qualora ritenga che i compiti delegati non vengano svolti dal DNV GL AS con efficacia ed in modo soddisfacente, il presente Accordo ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data di

stipula. Trascorso tale periodo, l'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al DNV GL AS dei compiti previsti all'art. 2 del presente Accordo in base alle esigenze della propria flotta.

12.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone comunicazione scritta all'altra parte, con un preavviso di almeno dodici mesi.

12.3 Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

12.4 Il rinnovo dell'Accordo avviene comunque su istanza del DNV GL AS, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'Accordo vigente.

Articolo 13.
Interpretazione dell'Accordo

13.1 Il presente Accordo viene interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano.

Articolo 14.
Foro competente

14.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti sarà decisa dal Foro di Roma.

14.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

per l'Amministrazione presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma e presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma;

per il DNV GL AS presso la propria rappresentanza in Italia denominata DNV GL Italy S.r.l. - in Genova (GE) - calata Molo Vecchio n. 15 - C.A.P. 16128 - Magazzini del Cotone - Modulo 5.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 16 aprile 2020

p. *il Ministero dell'ambiente*
e della tutela del territorio e del mare
Il direttore generale
della Direzione generale per la protezione
della natura e del mare
GIARRATANO

p. *il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
Il direttore generale
della Direzione generale per la vigilanza
sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
COLETTA

p. il DNV GL AS: ERIKSEN

ALLEGATO *1*

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI COMPITI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA, PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA, COME PREVISTO DALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA GESTIONE E CONTROLLO DEI SEDIMENTI E DELLE ACQUE DI ZAVORRA DELLE NAVI (CONVENZIONE BALLAST WATER)

TRA

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

L'ORGANISMO RICONOSCIUTO DNV GL AS

1. Obblighi di informazione e rapporti del DNV GL AS con l'Amministrazione

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal DNV GL AS per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega di cui all'art. 2 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, copia del rapporto di ispezione;

1.1.2 informare semestralmente l'Amministrazione sulle deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate;

1.1.3 garantire all'Amministrazione, su richiesta, l'accesso a tutti i piani, i documenti e i rapporti di ispezione, finalizzati e propedeutici al rilascio e al rinnovo dei certificati;

1.1.4 fornire all'Amministrazione, entro novanta giorni dalla stipula del presente Accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati al rilascio delle certificazioni di cui di cui al punto 2.1 del presente Accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'Amministrazione. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attività da svolgere;

1.1.5 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti;

1.1.6 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione previsti dal presente Accordo e che prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del DNV GL AS;

1.1.7 fornire eventuali ulteriori informazioni all'Amministrazione, ove in tal senso concordato, anche con semplice scambio di corrispondenza con la rappresentanza in Italia del DNV GL AS;

1.1.8 fornire all'Amministrazione i modelli e le *check list* sempre aggiornati relativi ai compiti di certificazione previsti dal presente Accordo;

1.1.9 mettere a disposizione dell'Amministrazione un collegamento telematico attivo h 24 con il DNV GL AS, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta ai sensi del presente Accordo. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche e statistiche in base a parametri qualitativi e strutturali delle navi e per periodo di tempo.

1.2 Il DNV GL AS adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1, secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, da approvarsi da parte dell'Amministrazione stessa.

1.3 Il DNV GL AS informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze ed irregolarità tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati, ai requisiti applicabili della Convenzione e/o alle prescrizioni nazionali. Analogamente, qualora non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'Organismo, quest'ultimo

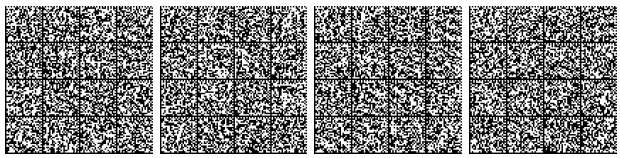

consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati dandone informazione all'Autorità dello Stato del porto.

1.4 Il DNV GL AS informa per iscritto gli armatori:

immediatamente in caso di certificati scaduti;

senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

1.5 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un mese, il DNV GL AS informerà l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'Organismo stesso.

1.6 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione.

1.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il DNV GL AS ne informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'Organismo stesso si accerterà che il comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

22A00239

DECRETO 14 maggio 2021.

Approvazione dell'accordo per la delega dei compiti di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia di cui alla convenzione Ballast Water stipulato in data 2 marzo 2020 con Lloyd's Register Group LTD.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MARE E LE COSTE
DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per la difesa del mare»;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione dell'acqua di zavorra e dei sedimenti delle navi (*International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments*), adottata a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata «Convenzione BWM»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Legge finanziaria 2008»;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Visto il decreto interdirettoriale 16 giugno 2010, così come modificato dal decreto interdirettoriale 20 marzo 2012 «Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento dell'acqua di zavorra prodotti da aziende italiane»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 97 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli uffici di diretta collaborazione.»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, n. 138 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» che tra le altre cose ha costituito la Direzione generale per il mare e le coste (DG *MAC)*;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che istituisce il nuovo Ministero della transizione ecologica, assegnando a un'unica cabina di regia le competenze in materia di energia e ambiente e rinomina il Ministero delle infrastrutture e trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) per la gestione dell'acqua di zavorra e lo sviluppo dei piani per la gestione delle acque di zavorra «*Guidelines for ballast water management and development of ballast water management plans* (G4)» adottate con la risoluzione MEPC.127(53) e successive modifiche adottate dall'IMO;

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) sulla valutazione del Rischio «*Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM Convention* (G7)» adottate con la risoluzione MEPC.162(56);

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «*Guidelines for approval of ballast water management systems* – (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.174(58);

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi «*2016 Guidelines for approval of ballast water management systems* – (G8)» adottate con la risoluzione MEPC.279(70);

Viste le linee guida dell'*International Maritime Organization* (IMO) sulla certificazione degli impianti di trattamento dell'acqua di zavorra delle navi che impiegano sostanze attive, «*Procedure for approval of ballast water management systems that make use of Active Substances* – (G9)» adottate con la risoluzione MEPC.169(57);

Vista la circolare IMO MSC/Circ.710 - MEPC/Circ.307 relativa a «*Minimum Standards for Recognized Organizations acting on behalf of the Administration*»;

Visto il codice per l'approvazione dei sistemi di trattamento delle acque di zavorra adottato il 13 aprile 2018 con la risoluzione MEPC.300(72)»;